



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Bologna, Sezione IV Civile Fallimentare,
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:

dott. Giuseppe Colonna	Presidente
dott. Pasquale Liccardo	Giudice rel.
dott. Anna De Cristofaro	Giudice

ha pronunciato il seguente

decreto.

IL CASO.it

sull'istanza all'autorizzazione all'esercizio provvisorio depositata in
data 13 08 2009 dal curatore del fallimento Adaltis s.p.a., dott.

A ;

esaminati gli atti ;

sentito il Giudice relatore;

ritenuto:

Questo tribunale è ben consapevole del dibattito teorico sull'esatta
delimitazione interpretativa dell'esercizio provvisorio nella duplice
scansione normativa prevista dal primo e secondo comma dell'art
104 l fall.;; la riflessione di questo Collegio trae spunto dalle
peculiarità del caso concreto, in cui la società fallita, nel formulare
istanza di fallimento in proprio e nel documentare il proprio

dissesto, non si era curata in alcun modo di evidenziare le peculiarità produttive dell'impresa fallendo.

In particolare il curatore, nella propria istanza di autorizzazione all'esercizio provvisorio, ha avuto modo di evidenziare come la società fallita sia partecipata interamente per il tramite di una doppia catena di controllo dalla Adaltis Incorporation (quotata al mercato borsistico di Montreal – Canada e dichiarata insolvente in data 3.8.2009), e come abbia ad oggetto sociale l'attività di studio e progettazione, sviluppo produzione e commercio di prodotti ed apparecchiature diagnostiche ad uso umano, con un mercato di riferimenti rilevante (esclusività dei reagenti prodotti necessari ai laboratori per l'esecuzione dei test immunologici - sistema eclectica, personal lab, nexgen four, blue stra, test per allergia, linee cellulari Elisa e Ria).

IL CASO.it

Orbene, osserva in sintesi questo Collegio come la riforma della legge fallimentare abbia provveduto ad una riscrittura dell'istituto dell'esercizio provvisorio all'interno della più complessiva ridefinizione della *mission* della procedura fallimentare, tendenzialmente votata ad una liquidazione che privilegi la cessione a terzi dei complessi aziendali, di rami d'azienda, ovvero di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco nei limiti assicurati dalla maggiore soddisfazione dei creditori (art 105 L fall.).

Pur nell'assunzione a paradigma normativo del programma di prosecuzione dell'esercizio della grande impresa insolvente previsto dalla c.d. Prodi bis, la novella ha legato le possibilità di una "prosecuzione conservativa" alle ipotesi - tendenzialmente alternative nella normalità dei casi - dell'esercizio provvisorio e

all'affitto en-doconcorsuale, abilitando il tribunale a dare ingresso al primo già con la sentenza dichiarativa di fallimento .

Appaiono evidenti le sedimentazioni esistenti nella previsione normativa di cui all'art 104 l fall, del dibattito ante riforma e dei progetti di legge miranti alla riscrittura dell'istruttoria prefallimentare che da fase unidirezionalmente votata all'accertamento dell'insolvenza (intesa quale condizione "storico-oggettuale" dell'impresa, per ciò stesso tendenzialmente indifferente e/o estranea ad indagini votate alla rappresentazione cognitiva della natura del fenomeno imprenditoriale eccezione fatta per gli aspetti dimensionali di cui all'art 1, comma 2° l fall,) si proponeva - negli intenti allora manifestati - di assumere un' articolazione istruttoria più ampia, capace di costituire strumento di acquisizione della reale dimensione e dinamica dell'impresa insolvente, della sua composizione e struttura, della consistenza degli assets e delle relazioni implicite ed esplicite intessute con il mercato.

IL CASO.it

L'impresa non appare più come costruito materiale dell'imprenditore - investitore, aggregazione di beni finalizzati al suo esercizio, caratterizzata da una fisicità per sua natura tendenzialmente stabile, geograficamente riconoscibile ma si propone per l'irruzione delle nuove tecnologie della comunicazione, come impresa rete, " luogo dei contratti" (espliciti o impliciti che siano), capace di innescare cambiamenti rapidi nei prodotti, nelle logiche di allocazione delle risorse, nella composizione dei fattori produttivi, nelle esternalizzazioni delle attività produttive, capace quindi di "soggettivizzare" per sua

natura l'insolvenza fino a decretarne l'impossibilità che la stessa - con la sentenza dichiarativa di fallimento -interrompa anche momentaneamente l'esercizio dell'attività imprenditoriale : proprio la previsione di una continuità imprenditoriale indifferente alla sentenza dichiarativa di fallimento costituisce per molti versi indice di una consapevolezza non ancora processualmente matura, delle novità di quadro economico complessivo registrate dall'impresa del terzo millennio, in quanto non compiutamente realizzata in una coerente implementazione del valore cognitivo dell'istruttoria prefallimentare .

L'istruttoria prefallimentare può acquisire a motivo di consapevolezza della dichiarazione di fallimento e della contestuale autorizzazione all'esercizio provvisorio nelle sole ipotesi in cui indici informativi siano veicolati dal ceto creditorio, dallo stesso debitore o acquisiti in forza dei poteri officiosi dal tribunale, sempre compatibilmente con le ragioni d'urgenza che presiedono alla dinamica temporale della fase.

IL CASO.it

Ciò posto, osserva ancora in sintesi questo Collegio che la scansione temporale delle diverse autorizzazioni all'esercizio provvisorio di cui all'art 104 1 e 2° comma L fall. presuppone un'articolazione dei poteri tutori fortemente diversificata :

- a) al tribunale si demanda nella contestualità della sentenza dichiarativa di fallimento, la valutazione del danno grave insito nell'interruzione dell'esercizio dell'attività di impresa, nei limiti in cui l'autorizzazione non arrechi pregiudizio ai creditori : il danno grave costituisce espressione dei valori sociali insiti nell'impresa, soprattutto laddove si proponga

come “fabbrica di imprese” evidenziando la possibilità di dare ingresso a processi valutativi più estesi di quelli confinati nell’interesse del ceto creditorio, che compare come limite estremo ed invalicabile del potere autorizzativo ma giammai come suo esclusivo oggetto;

IL CASO.it

- b) la continuazione temporanea dell’esercizio provvisorio può intervenire “successivamente” con decreto motivato, a seguito di istanza del curatore, previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tale ipotesi, l’esercizio provvisorio riflette ed incorpora una finalità meramente liquidatoria in quanto mira alla valorizzazione del solo complesso di beni organizzato, senza alcuna considerazione di altre finalità che non siano la massimizzazione dell’interesse alla migliore liquidazione dei beni. L’art. 104 al 2° comma parrebbe, quindi, con la locuzione, successivamente, interrompere ogni potere autorizzatorio ufficio del tribunale per assegnarlo al giudice delegato, nella successione di prerogative delineata dal legislatore : e nell’ipotesi in cui non sia stato ancora incardinato il comitato dei creditori (come nel ~~caso~~ in esame, a due giorni dall’apertura del fallimento), con applicazione delle prerogative previste dall’art 41 4° comma “ ... *in caso di inerzia e di impossibilità di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato*”. Questo Collegio non ignora la diversa ipotesi ricostruttiva avanzata in dottrina che denega al giudice delegato ogni potere autorizzatorio in assenza di comitato dei creditori, rilevando come la stessa appaia sostanzialmente contraria al funzionalismo che anima i

poteri sostitutivi del giudice delegato, garante (al pari di un commissario ad acta) dell'efficienza e produttività sociale della dinamica processuale.

IL CASO.it

Pur ritenendo pertanto che nell'ipotesi delineate dall'art 41 4° comma, il giudice delegato possa assumere anche nell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, un ruolo sostitutivo del comitato dei creditori, appare evidente come in tale ipotesi l'esercizio provvisorio rimanga pur sempre iscritto all'interno di una finalità liquidatoria , ovverosia di una valutazione consapevole degli assets, della composizione e valore dei beni, dei contratti ed in generale, in una dinamica processuale degli attori sociali della procedura che prefigura una razionalità decidente votata alla consapevole riallocazione liquidativa dei beni per l'esercizio strumentale dell'impresa.

Non è questa l'ipotesi in esame, evidenziata con articolata analisi dal curatore nell'immediatezza della sentenza dichiarativa di fallimento, per intero incentrata sulla cogente manifestazione di interessi diversi rispetto a quelli ordinariamente riconducibili al ceto creditorio .

IL CASO.it

Orbene, un'interpretazione sistematica della dinamica temporale delineata dalla successione tra primo e secondo comma deve superare il letteralismo riduttivo insito in una immotivata accentuazione del livello normativo della stessa successione temporale, in quanto contraria a ragionevolezza, elevata dalla Suprema Corte a criterio guida dell'interpretazione costituzionalmente orientata : non si vede perché il danno grave - nel limiti del non pregiudizio per il ceto creditorio - debba

essere oggetto di considerazione da parte del Tribunale all'atto della sentenza dichiarativa di fallimento, per vanificarsi nell'attimo immediatamente successivo sebbene non sia stato rappresentato e valutato dal Tribunale, per ritenersi in un così breve lasso di tempo (" *successivamente* ") superato ed assorbito dall'interesse del solo ceto creditorio sotteso alla liquidazione dei beni, quand'anche tale interesse non sia ancora in grado di assumere la consapevolezza insita nella determinazione degli assets e dei beni, delle modalità incentrate nel programma di liquidazione.

Deve pertanto ritenersi che con la sentenza dichiarativa di fallimento non si estingua il potere di autorizzazione ufficiosa del Tribunale dell'esercizio provvisorio laddove il *danno grave* non sia stato prima rappresentato.

IL CASO.it

Nel caso in esame, il danno grave risulta per intero manifestato dall'interesse delle committenti in ordine alla continuità delle forniture di materiale elettromedicale per le analisi di laboratorio, dalla necessità di preservare il *know how* dell'impresa al fine di preservare le possibilità di un'immediata riallocazione dell'azienda o di suoi rami per il tramite delle ordinarie forme di liquidazione, altrimenti votate alla vendita dispersiva di beni.

PQM

Visto l'art 104 1° comma

Autorizza

la continuazione temporanea dell'attività dell'impresa fallita ex art. 104 l.f. sino al 30 11 .2009, concernente le linee di produzione ed i rami d'azienda di cui al ricorso, assegnando al curatore i poteri di

gestione ordinaria e con il rispetto delle norme previste nei commi terzo, quarto, quinto e sesto dell' art. 104 L. fall.;

autorizza il Curatore a mantenere in forza il personale che riterrà necessario per tale fase, ad attuare tutte le procedure relative al personale dipendente non utilizzato nel rispetto delle previsioni normative aventi ad oggetto i c.d. ammortizzatori sociali e ad emettere assegni e o ordini di bonifico a favore di fornitori e/o terzi;

IL CASO.it

assegna al Curatore l'obbligo di rendicontazione delle entrate e delle uscite dell'esercizio provvisorio nonché del conto economico relativo ogni trenta giorni a partire da oggi;

Bologna, 14.08.2009

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio il 14 08 2009

Il Presidente

dr. Giuseppe Colonna

Giudice est.

dr. Pasquale Liccardo

Il Direttore di Cartoleria
G. Alberto